

IL SINDACO



PREMESSO

- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...) dell'intero centro urbano, a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dalle deiezioni solide e liquide degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini e con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti ed anziani;
- che tale comportamento provoca grave pregiudizio al pubblico decoro ed un degrado del territorio comunale;
- che il proprietario di un cane (munito o meno di *microchip*) è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che, in molti casi, i cani vengono lasciati liberi ed incustoditi nei luoghi pubblici e che ciò può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

PRESO ATTO delle problematiche igieniche e sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni solide e liquide in luoghi pubblici;

DATO ATTO altresì che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide e liquide dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO che la mancata rimozione delle deiezioni solide e liquide animali sul suolo pubblico dell'intero centro urbano, in particolare su strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc., oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte;

CONSIDERATO che il comportamento dei proprietari di cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini, che si sono più volte lamentati per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di animali di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, con conseguenze lesive del decoro e della pulizia cittadina;

RITENUTO opportuno richiamare i cittadini tutti al rispetto di alcune regole di condotta necessarie per una civile convivenza e volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di

tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

VISTO il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 e ss. mm. ii. "*Regolamento di Polizia Veterinaria*";

VISTA la Legge n. 689 del 24 gennaio 1981, e ss. mm. ii. "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e ss. mm. ii. "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";

VISTO l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii. ed, in particolare, il combinato disposto degli artt. 50 e 54 di detto decreto legislativo;

VISTO l'art. 7-bis del citato D.Lgs. n.267/2000 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

VISTA la Legge Regionale dell'Abruzzo n. 47 del 18 dicembre 2013 e ss. mm. ii. "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*", ed in particolare l'art. 12 relativo all'Anagrafe degli animali di affezione e l'art. 19, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani in ambito urbano ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo con strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni;

ORDINA

a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani (muniti o meno di microchip), nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare, dalla data della presente ordinanza, le seguenti regole comportamentali:

- **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...) dell'intero centro urbano, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali (se presenti) per la raccolta dei rifiuti;
- **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei cani in aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini

OV. L'AQUILA - U

e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide;

- **E' FATTO OBBLIGO**, dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

SANZIONI


Salva ed impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi Statali o regionali in materia, alla violazione di ciascuna disposizione della presente Ordinanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs n.267/2000.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n.689/1981, allegando, nel caso, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito *Web* del Comune ed all'albo Pretorio *on line*;
- che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;
- che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;
- che la presente ordinanza viene trasmessa a:
 1. Prefettura di L'Aquila
 2. A.S.L. n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
 3. Comando Polizia Municipale di Capestrano
 4. Comando Stazione dei Carabinieri di Capestrano



Il Sindaco
Antonio D'Alfonso